



Comunicato Ufficiale n.72 del 23 Dicembre 2025

Stagione Sportiva 2025/2026

Sommario

1. Comunicazioni del Comitato Regionale	2
2. Giustizia Sportiva	2
2.1. Decisioni del Tribunale Federale Territoriale	2

F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Sardegna - Via Ottone Bacaredda 47, 09127 Cagliari

CENTRALINO: 070/2330800 – FAX: 8001827 – MAIL: cr.sardegna01@lnd.it

PEC COMITATO REGIONALE: cr.lnd.sardegna01@pec.it –

PEC GIUSTIZIA SPORTIVA: giusport.sardegna@pec.it

AMMINISTRAZIONE 070/2330823 a.scarano@lnd.it

AMMINISTRAZIONE 070/2330822 m.sulpizio@lnd.it

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330815 m.frau@lnd.it

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330814 e.camedda@lnd.it

SEGRETERIA 070/2330813 m.dessi@lnd.it

SEGRETERIA 070/2330824 a.devilla@lnd.it

TESSERAMENTO 070/2330817 m.balloi@lnd.it

CALCIO A 5/AMATORI 0702330801 a.deplano@lnd.it

1. Comunicazioni del Comitato Regionale

2. Giustizia Sportiva

2.1. Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

MOTIVI– udienza del 22.12.2025 – rif dispositivo di cui al C.U. n° 70

Deferimento:

- del Sig. Bruno Abeltino;
 - della U.S. Tempio SSDRL.
- (procedimento prot. 14438/132 pfi 25-26)**

La Procura Federale della FIGC ha deferito a questo Tribunale Federale:

- Bruno Abeltino, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSD U.S. Tempio SSDARL;
- la società SSD U.S. Tempio SSDARL;

per rispondere:

1.- Bruno ABELTINO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSD U.S. Tempio SSDARL, della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 11.2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2025 – 2026, per avere organizzato e realizzato un open day presso lo stadio "Nino Manconi" di Tempio Pausania, svoltosi nei giorni 14 e 15 luglio 2025, in assenza di autorizzazione ed in assenza di comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente;

2.- la società SSD U.S. Tempio SSDARL a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal sig. Bruno Abeltino, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Il giudizio si è svolto con la partecipazione del rappresentante della Procura Federale, il quale ha concluso con la richiesta delle seguenti sanzioni:

- inibizione per mesi sei per il presidente della SSD U.S. Tempio SSDARL;
- ammenda per la SSD U.S. Tempio SSDARL di €1.000,00.

Dall'esame degli elementi istruttori a disposizione del tribunale emerge la fondatezza dell'accusa disciplinare. Ai fini della decisione, il tribunale osserva quanto segue.

Il procedimento trae origine dalla nota, inviata via pec alla Procura Federale in data 11.7.2025, con cui il presidente della ASD Polisportiva Civitas Tempio, Salvatore Scano, aveva segnalato che la US Tempio 1946 aveva organizzato per le giornate del 14 e 15 luglio 2025 un open day con finalità di propaganda, senza il rispetto delle norme federali vigenti in materia.

Come emerge dalla locandina dell'evento pubblicata sulla sua pagina del social network Facebook, di cui il presidente all'epoca dei fatti era Bruno Abeltino, la società sportiva aveva organizzato due giornate c.d. "open day" per i giorni 14 e 15 luglio 2025 presso lo stadio "Nino Manconi" di Tempio Pausania, con l'evidente finalità di propagandare la propria attività sportiva per la stagione calcistica successiva, dedicata al settore giovanile dei giovanissimi, degli allievi e degli juniores.

L'evento così organizzato era stato poi effettivamente tenuto nei giorni programmati con la partecipazione dello staff tecnico del settore giovanile e dello staff tecnico della prima squadra del campionato di eccellenza regionale, come emerge sia dai riscontri delle pagine del social network della società, che dalle dichiarazioni del dirigente Salvatore Sechi, che si esamineranno in seguito.

Tuttavia, è emerso la società U.S. Tempio non aveva dato preventiva comunicazione dell'evento al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico del Comitato Regionale Sardegna, come invece prescritto dal Comunicato Ufficiale FIGC n.1 del 10.7.2025, per la stagione sportiva 2025-2026, che (al pari di quanto previsto dal Comunicato Ufficiale FIGC n.1 del 10.7.2024 relativa alla precedente stagione sportiva) al punto 11.2 così prevedeva: *Il cosiddetto OPEN DAY è un evento organizzato da una società al fine di promuovere la propria attività e favorire la conoscenza del proprio club, della propria struttura e della propria organizzazione, oltre che del proprio staff. Qualora una Società abbia intenzione di organizzare uno o più OPEN DAY, è tenuta a darne comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico ed al Comitato Regionale territorialmente competenti, indicando luogo, periodo e tipologia dell'evento organizzato, utilizzando il Modulo Fac-Simile allegato. Considerando il carattere puramente promozionale degli "OPEN DAY", si precisa che in occasione di tali attività le società possono coinvolgere esclusivamente giovani non tesserati/e per altre società affiliate alla FIGC. In tali occasioni il Club organizzatore deve pertanto prevedere la copertura assicurativa dell'evento e dei partecipanti.*

Al riguardo, in sede di audizione da parte della Procura Federale, il dirigente tesserato per la società U.S. Tempio Salvatore Sechi, delegato ai fini dell'audizione dal presidente Bruno Abeltino, ha ammesso la responsabilità imputata alla società, riferendo testualmente quanto segue: *"Per quanto riguarda la contestazione che ci viene mossa, ossia di non avere dato la prescritta comunicazione al C.R. Sardegna e al Coordinamento Regionale della Sardegna del S.G.S. della nostra intenzione di organizzare un Open Day per le giornate del 14 e 15 luglio 2025, devo dire che effettivamente si è trattato di una nostra leggerezza. Per meglio dire si è trattato di un errore dovuto alla nostra inesperienza in relazione alla normativa federale concernente il settore giovanile (...) Nel corso dell'evento è stata presentata la nuova iniziativa della società per la creazione del settore giovanile e, solo sul finire, è stata data la possibilità ai ragazzi di fare una mezza partitella. Non c'è stata alcuna selezione di ragazzi da inserire nel settore giovanile. Era una iniziativa puramente promozionale".* Il dirigente ha inoltre ammesso che la società non aveva nemmeno previsto la copertura assicurativa dell'evento, come invece prescritto dal citato Comunicato Ufficiale.

E' pertanto evidente la violazione, peraltro candidamente ammessa dalla società sportiva, dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 11.2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 per la stagione sportiva 2025 – 2026, per essere stato organizzato e realizzato un open day presso lo stadio "Nino Manconi" di Tempio Pausania, svoltosi nei giorni 14 e 15 luglio 2025, in assenza di autorizzazione ed in assenza di comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente.

Di conseguenza, risultano integrate le contestazioni formulate dalla Procura Federale.

Quanto alle sanzioni da applicare, appare senz'altro congrua la sanzione pecuniaria dell'ammenda di euro 1.000,00 a carico della società, ai sensi del combinato disposto dell'art. degli artt. 4, comma 1, 6, comma 1, e 8, comma 1, lett. b), codice di giustizia sportiva.

Considerata la condotta della società, che ha ammesso fin dal principio la violazione imputandola alla propria colpevole ignoranza delle norme regolamentari in materia, appare congrua la sanzione della inibizione per mesi 4 a carico del presidente della SSD U.S. Tempio SSDARL Bruno Abeltino, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, comma 1, e 9, comma 1, lett. h), codice di giustizia sportiva.

Per questi motivi

il Tribunale Federale a livello Territoriale,

DELIBERA

- **la sanzione della inibizione per mesi 4 per il Presidente Bruno Abeltino;**
- **la sanzione dell'ammenda di euro 1.000,00 per la SSD U.S. Tempio SSDARL.**

Il Segretario
A.Devilla

Il Presidente
G.Cadoni

Pubblicato ed affisso all'albo in Cagliari il 23 dicembre 2025